

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 11 del 03.08.2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2020 ED ADOZIONE DI MISURE AGEVOLATIVE AI FINI TARI A SEGUITO DELL'EMERGENZA CODIV-19.

L'anno duemilaventi, addì tre del mese di agosto alle ore 19,15 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per provvedimento del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale composto come segue

N.	COGNOME E NOME	CARICA	PRES\ASS
1	COTTERCHIO Adele	SINDACO	P
2	CARTA Mirko	CONSIGLIERE	P
3	ALLEMANO Fulvia	CONSIGLIERE	P
4	COTTERCHIO Ivo	CONSIGLIERE	P
5	GERARDI Laura Maria	CONSIGLIERE	P
6	BORETTI Claudia	CONSIGLIERE	P
7	LUCIANO Pasquale	CONSIGLIERE	A
8	TOTINO Roberto	CONSIGLIERE	P
9	USSEGLIO Enzo	CONSIGLIERE	P
10	DE FAVERI Michele	CONSIGLIERE	A
11	CIANCETTA Margot Annaluna	CONSIGLIERE	P

Dei suddetti consiglieri sono assenti: LUCIANO Pasquale-DE FAVERI Michele- - - - - .

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott. Alessandro BORODAKO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il geom. COTTERCHIO Adele nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2020 ED ADOZIONE DI MISURE AGEVOLATIVE AI FINI TARI A SEGUITO DELL'EMERGENZA CODIV-19.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'articolo 1, c. 639 della L. n. 147/2013 (Legge di stabilità), ha istituito, a decorrere dal primo gennaio 2014, l'imposta unica Comunale (I.U.C.) composta dall'imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TA.S.I.) e la tassa sui rifiuti (TA.RI.), quest'ultima destinata a coprire i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Preso atto che, in base a quanto disposto dall'art. 1, c. 651, 652 e 653, della L. 147/2013, nella commisurazione delle tariffe si tiene conto dei criteri contenuti nel D.P.R. n. 158/1999 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19/11/2008, relativa ai rifiuti. Nella determinazione delle tariffe deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.

Tenuto conto della suddivisione dell'articolo 1 della L. n. 147/2013 nei commi da n. 641 a 668 per la componente della tassa rifiuti (TA.RI.) e dai commi n. 682 al 704 per la disciplina generale delle componenti Tari e Tasi.

Premesso che la TA.RI. ha natura tributaria, non intendendo il Comune attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'art. 1, c. 667 e 668 della L. 147/2013.

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita «*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...*»;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «*169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: «*683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.*»;

Considerato che:

l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;

l'art. 138, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato:

il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, norma che prevedeva l'approvazione, per l'anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile;

il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, norma che prevedeva il differimento del termine di cui al comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 al 30 giugno 2020;

si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al citato art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Premesso che:

- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria" stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»" ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la "diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti" ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

Vista la deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che approva il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR). Dato atto che la citata delibera dell'ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

Considerato allo stesso tempo la complessità nell'applicazione di tale nuovo metodo tariffario per il quale si rende opportuno approfondire ed interpretare in modo corretto i dati contabili necessari per la stesura del Piano Economico Finanziario da parte del gestore Acsel. Come da comunicazioni pervenute dal Consorzio Ambiente Dora Sangone (Cados), data la complessità, sono necessari incontri e assistenza tecnica specializzata in merito che porteranno presumibilmente alla formazione definitiva dei costi da inserire nel Piano Economico finanziario non prima dell'autunno 2020 in vista dell'approvazione definitiva entro il 31.12.2020 ai sensi dell'art. 107 c. 5 del DL 18/20;

Tenuto conto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus Covid-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'Arera;

Richiamato l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita: «*I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.*»

Ritenuto, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Vista la deliberazione del C.C. n. 4/19 del 07/03/2019 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per il 2019;

Visto il del Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 19/14 del 30/07/2014 e modificato con deliberazione di C.C. n. 2 del 28.04.2016;

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita: «*Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori*

riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»

Richiamato l'art. 15 del vigente Regolamento della TARI il quale disciplina le ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al citato comma 660 e che prevede espressamente:

«1. Il Consiglio comunale può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni, ad esempio di valenza sociale ovvero per le associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale per le altre scuole pubbliche o musei ovvero per altri casi da dettagliare adeguatamente e modulare (entità delle riduzioni), purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo»;

Vista altresì la Delibera approvata da ARERA in data 5 maggio 2020 n. 158, in cui sono state individuate alcune procedure per le riduzioni da accordare ai fini TARI alle categorie economiche colpite dalla crisi, fissando il principio secondo cui la TARI per le Utenze non domestiche dovrebbe essere ridotta, con riferimento alla parte variabile, in proporzione ai giorni di chiusura determinati all'emergenza sanitaria;

Ritenuto di prevedere, a norma del citato art. 15 del regolamento TARI, ma tenendo conto di quanto stabilito dalla deliberazione Arera n. 158/2020/R/rif, di un'apposita riduzione delle tariffe per le utenze non domestiche che durante l'emergenza COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti emanati dal Governo e più precisamente:

azzeramento della parte variabile della tariffa per i mesi in cui l'esercizio dell'attività è stato sospeso; a tal fine il mese durante il quale la sospensione si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero e la parte variabile della tariffa è ridotta di 1/12 per ogni mese di sospensione;

Stabilito che le utenze non domestiche interessate ad usufruire della suddetta riduzione dovranno presentare un'apposita richiesta in cui dichiarare di rientrare tra le attività sospese per effetto dei provvedimenti emanati dal Governo in materia di emergenza COVID-19, il periodo di chiusura nonché il codice Ateco dell'impresa medesima;

Evidenziato che:

1. La presentazione della domanda, dovrà avvenire, all'Ufficio Tributi entro la scadenza della prima rata TARI, su apposita modulistica predisposta dall'ufficio tributi del comune;
2. La richiesta della riduzione sospende la scadenza della prima rata Tari fino alla definizione dell'iter di concessione della stessa;
3. La concessione della riduzione, è subordinata alla regolarità dei pagamenti relativi alla TARI dovuti dallo stesso contribuente, anche in relazione ad eventuali avvisi di accertamento emessi dall'Ente, che siano divenuti definitivi;
4. In caso di mancato versamento di quanto dovuto per la tari 2020, entro la scadenza della terza rata, comporta automaticamente il decadere dalla riduzione pertanto, il contribuente dovrà versare l'intero importo dell'Avviso di pagamento originario, che sarà oggetto di accertamento esecutivo in caso di mancato versamento;

Di dare atto che gli oneri per le riduzioni che si applicheranno, per le utenze non domestiche le cui attività sono state sospese per effetto dei provvedimenti del Governo, troveranno copertura con fondi di bilancio a valere sulla gestione competenza 2020 sulla base dell'esatta quantificazione in seguito alla predisposizione e all'emissione del ruolo principale per l'anno 2020 a cura dell'ufficio preposto;

Tenuto conto che l'art. 1, c. 666 della L. n. 147/2014 fa salva l'applicazione del tributo Tefa per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 507/1933, applicato nella misura del 5% della tassa dovuta, come risultante da comunicazione della Città Metropolitana di Torino pervenuta agli atti, che dovrà essere riversato nelle casse della Città Metropolitana di Torino nei termini stabiliti dalla stessa.

Dato atto che l'Ente deve trattenere ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs n. 504/92, c. 5, una somma pari allo 0,30% del Tributo Provinciale, quale compenso per le spese sostenute dall'Ente per la riscossione, senza importi minimi e massimi;

Rilevato che ai sensi dell'art. 1, c. 688 della L. n. 147/2013 e ai sensi dell'art. 21, c. 3, del Regolamento Comunale approvato dal C.C. con deliberazione n. 19/14 del 30/07/2014 e modificato con deliberazione di C.C. n. 2 del 28.04.2016, in merito ai termini di riscossione della tassa, le scadenze di versamento sono stabilite in tre rate scadenti nei mesi di luglio, settembre e novembre e con possibilità di pagamento in un'unica soluzione entro il giorno di scadenza della prima rata;

Ribadita, pertanto, la situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e dalle oggettive difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente per quanto sopra esplicitato;

Ritenuto, quindi, necessario e doveroso, per tutte le motivazioni in premessa indicate, prorogare le scadenze di versamento per l'anno di riferimento in:

- **Prima rata o rata unica entro il 30 settembre 2020;**
- **Seconda rata entro il 30.10.2020;**
- **Terza rata entro il 01.12.2020;**

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita: *«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.*

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno....In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Preso atto che l'adozione del presente atto rientra, tra le competenze del Consiglio comunale, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, della L. n. 147/2013;

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area Finanziaria/Tributi, cat. D, in merito alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i.;

Atteso che il Segretario Comunale ha svolto l'attività di assistenza giuridico amministrativa;

Con votazione palese che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	9
Votanti	n.	9
Astenuti	n.	==
Voti Favorevoli	n.	9
Contrari	n.	==

DELIBERA

- 1) **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **di approvare** per l'anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l'anno 2019 con deliberazione del C.C. n. 4/19 del 07/03/2019, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che ad ogni buon conto sono integralmente riportate nel prospetto che segue:

A) Utenze domestiche

Descrizione	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/pers/anno)
Famiglie con 1 componente	0,332773	63,03
Famiglie con 2 componenti	0,388236	47,27
Famiglie con 3 componenti	0,427852	36,77
Famiglie con 4 componenti	0,459544	29,55
Famiglie con 5 componenti	0,491237	25,21
Famiglie con 6 o più componenti	0,515006	22,32
Non residenti e locali tenuti a disposizione	0,332773	63,03
Superfici domestiche Accessorie – pertinenze	0,332773	-

Utenze non domestiche**COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI**

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)	Tariffa totale (€/mq/anno)
1- Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,081565	0,748630	0,830195
2 - Campeggi, distributori carburanti	0,127945	0,700503	0,828449
3 - Stabilimenti balneari	0,100757	0,556125	0,656882
4 - Esposizioni, autosaloni	0,068771	0,379662	0,448433
5 - Alberghi con ristorante	0,212709	1,176418	1,389127
6 - Alberghi senza ristorante	0,145538	0,801034	0,946572
7 - Case di cura e riposo	0,159932	0,875897	1,035828
8 - Uffici, agenzie, studi professionali	0,180723	1,176418	1,357141
9 - Banche ed istituti di credito	0,092760	0,511207	0,603967
10 - Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	0,177524	0,975357	1,152882
11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,243096	1,390312	1,633408
12 - Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,166329	1,176418	1,342747
13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,185521	1,013858	1,199379
14 - Attività industriali con capannoni di produzione	0,145538	0,802103	0,947641
15 - Attività artigianali di produzione beni specifici	0,174326	0,953968	1,128294
16 - Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	0,774070	2,138941	2,913011
17 - Bar, caffè, pasticceria	0,582152	1,604206	2,186358
18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,380638	2,090815	2,471453
19 - Plurilicenze alimentari e/o miste	0,417422	2,245889	2,663311
20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,969187	2,673677	3,642864
21 - Discoteche, night club	0,262288	1,438438	1,700726

B) Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100 %;

- 3) **di prendere atto** delle agevolazioni previste e delle riduzioni tariffarie contenute nel regolamento, agli art. 14 e 15, per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TA.RI.) e del Regolamento ISEE approvato con deliberazione del C.C. n. 10 del 28/4/2016.

- 4) **di utilizzare**, pertanto, la deroga prevista D.L. n.18/20, convertito, con modificazioni, con la L. n. 27/20 – art.107 – comma 5), provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 stabilendo che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 sarà ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.
- 5) **di approvare**, ai sensi dell'art. 15 del vigente regolamento della Tari, approvato dal C.C. con deliberazione n. 19/14 del 30/07/2014 e modificato in ultimo con deliberazione di CC n. 2/16 del 28.04.2016, tenendo conto di quanto stabilito dalla deliberazione Arera n. 158/2020/R/rif, un'apposita riduzione delle tariffe per le utenze non domestiche che durante l'emergenza COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti emanati dal Governo come di seguito descritto:
azzeramento della parte variabile della tariffa per i mesi in cui l'esercizio dell'attività è stato sospeso; a tal fine il mese durante il quale la sospensione si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero e la parte variabile della tariffa è ridotta di 1/12 per ogni mese di sospensione;
- 6) **di stabilire** che:
- le utenze non domestiche interessate ad usufruire della suddetta riduzione dovranno presentare un'apposita richiesta in cui dichiarare di rientrare tra le attività sospese per effetto dei provvedimenti emanati dal Governo in materia di emergenza COVID-19, il periodo di chiusura nonché il codice Ateco dell'impresa medesima;
 - la presentazione della domanda, dovrà avvenire, all'Ufficio Tributi entro la scadenza della prima rata TARI, su apposita modulistica predisposta dall'ufficio tributi del comune;
 - la richiesta della riduzione sospende la scadenza della prima rata Tari fino alla definizione dell'iter di concessione della stessa;
 - la concessione della riduzione, è subordinata alla regolarità dei pagamenti relativi alla TARI dovuti dallo stesso contribuente, anche in relazione ad eventuali avvisi di accertamento emessi dall'Ente, che siano divenuti definitivi;
 - in caso di mancato versamento di quanto dovuto per la TARI 2020, entro la scadenza della terza rata, comporta automaticamente il decadere dalla riduzione pertanto, il contribuente dovrà versare l'intero importo dell'Avviso di pagamento originario, che sarà oggetto di accertamento esecutivo in caso di mancato versamento;
- 7) **di dare atto** che gli oneri per le riduzioni che si applicheranno, per le utenze non domestiche le cui attività sono state sospese per effetto dei provvedimenti del Governo, troveranno copertura con fondi di bilancio a valere sulla gestione competenza 2020 sulla base dell'esatta quantificazione in seguito alla predisposizione e all'emissione del ruolo principale per l'anno 2020 a cura dell'ufficio preposto.
- 8) **di dare atto** che l'art. 1, c. 666 della L. n. 147/2014 fa salva l'applicazione del tributo Tefa per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 507/1933, applicato nella misura del 5% della tassa dovuta, come risultante da comunicazione della Città Metropolitana di Torino pervenuta agli atti, che dovrà essere riversato nelle casse della Città Metropolitana di Torino nei termini stabiliti dalla stessa, trattenendo una somma pari allo 0,30% del Tributo Provinciale, quale compenso per le spese sostenute dall'Ente per la riscossione.
- 9) **di prorogare** le scadenze di versamento della tassa rifiuti per l'anno in corso nelle seguenti:
- **Prima rata o rata unica entro il 30 settembre 2020;**
 - **Seconda rata entro il 30.10.2020;**
 - **Terza rata entro il 01.12.2020;**
- 10) **di stabilire** che, ai fini della riscossione del tributo, viene dato mandato al responsabile del servizio di predisporre l'elenco e gli avvisi di pagamento da inviare ai contribuenti in tempo utile per le scadenze delle rate previste utilizzando la più idonea forma di pagamento tra il Mod. F24 o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali; gli avvisi di pagamento devono contenere l'importo dovuto distintamente per la componente tributo sui rifiuti ed tributo Tefa, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le

scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000;

- 11) **di provvedere** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;
- 12) **di dare atto** che il presente provvedimento ha ottenuto, ai sensi dell'art. 49, I comma, del T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i., i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'Area Finanziaria/Tributi e che il Segretario Comunale ha svolto l'attività di assistenza giuridico amministrativa.
- 13) **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge con una seconda e distinta votazione resa in forma palese per alzata di mano che dà il seguente esito:
- | | | |
|-----------------|----|----|
| Presenti | n. | 9 |
| Votanti | n. | 9 |
| Astenuti | n. | == |
| Voti Favorevoli | n. | 9 |
| Contrari | n. | == |

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to COTTERCHIO Adele

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Alessandro BORODAKO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna sul sito web istituzionale del Comune di Meana di Susa nell'apposito link: ALBO PRETORIO (art. 32 comma 1 Legge 18 giugno 2009 n. 69) per rimanervi per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124 comma 1 del D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267.

Meana di Susa, li 19.10.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Alessandro BORODAKO

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addi 31.10.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alessandro Borodako

ATTESTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE E DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione

- ☐ È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000)
- ☐ E' divenuta esecutiva in data _____ per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000)
- ☐ E' stata pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Meana di Susa nell'apposito link: ALBO PRETORIO (art. 32 comma 1 Legge 18 giugno 2009 n. 69) per 15 giorni consecutivi dal 19.10.2020 al 03.11.2020 n. _____ del Registro Pubblicazioni.

Meana di Susa, li 19.10.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Alessandro BORODAKO